

ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 181/00 COME MODIFICATO DAL D.Lgs. 297/02 Indirizzi operativi

La Regione Lombardia, di concerto con le parti sociali, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizza con le Province lombarde un sistema integrato di accesso al mercato del lavoro a livello regionale nonché l'integrazione dei sistemi della formazione dell'istruzione e del lavoro, garantendone la compatibilità con gli standard nazionali e attuando attraverso il processo dell'accreditamento il riconoscimento ad operatori pubblici e privati dell'idoneità ad erogare i servizi al lavoro ed attuando attraverso tale processo il controllo e la valutazione della qualità dei servizi stessi.

1. SERVIZI COMPETENTI

1.1. Sono servizi competenti, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. g) del d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs.297/02:

1.1.1. i Centri per l'impiego di cui all'art.4, co. 1, lettera e) del d.lgs. 23 dicembre 1997 n°469;

1.1.2. i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui al punto 1.2. sulla base di requisiti individuati con un successivo atto.

1.2. I servizi competenti svolgono le seguenti funzioni e servizi:

- a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
 - di adolescenti, di giovani e di donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 - di altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- c) accertamento della condizione dello stato di disoccupazione comprovato con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 4 del d.lgs.181/00 come modificato dal 297/02;
- d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato/a anche ai fini del permanere dello stato di disoccupazione. Relativa gestione del contenzioso ai sensi della R.L. 1/99;
- e) attività di certificazione dello stato di disoccupazione;

- f) gestione amministrativa dell'elenco delle persone in età lavorativa nella sua componente anagrafica e professionale e le connesse responsabilità relative al trattamento dati;
- g) procedure di acquisizione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 4 bis del d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs.297/02;
- h) richieste formali da parte di organi ispettivi, magistratura, relativamente allo status dei cittadini inseriti negli elenchi anagrafico/professionali.

1.3. Ferma restante la titolarità esclusiva dei Centri per l'impiego relativamente alle funzioni di cui alle lettere e), f),g), h) del precedente punto 1.2., le Province adottano specifici atti normativi al fine di disciplinare i restanti servizi e funzioni. Tali regolamenti definiscono le modalità operative per la gestione da parte degli enti accreditati dei servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.2., nonché le legittime forme di esercizio da parte degli enti medesimi delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 1.2., al fine di individuarne il necessario raccordo con la potestà certificatoria in capo ai Centri per l'impiego. Appositi atti convenzionali disciplinano il rapporto con i soggetti accreditati.

1.4. I servizi competenti costituiscono la rete territoriale cui la persona in cerca di lavoro liberamente accede per beneficiare, attraverso un percorso personalizzato, di tutte le opportunità utili a conseguire il suo inserimento lavorativo.

2. PATTO DI SERVIZIO

Il Patto di servizio costituisce lo strumento che consente al servizio competente ed alla persona in cerca di lavoro di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci assunti ai sensi dell'art.2 del d.lgs. 181/00 come modificato dal d.lgs.297/02 nonché fornire motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti amministrativi conseguenti.

Il servizio competente che eroga i servizi e la persona in cerca di lavoro formalizzano i loro reciproci impegni sottoscrivendo il "Patto di servizio".

Si tratta di un documento vincolante che definisce in modo dettagliato il percorso di fruizione dei servizi da parte della persona.

I principali contenuti del "Patto di servizio" sono:

- a) i dati della persona in cerca di lavoro e del servizio competente;
- b) le tappe del percorso personalizzato previsto per la persona;
- c) il nominativo dell'operatore che svolge le funzioni di tutor dell'utente;
- d) gli impegni assunti dalla persona;
- e) gli impegni assunti dal servizio competente;
- f) l'indicazione dei vincoli e delle sanzioni derivanti dalla mancata frequenza, senza giustificato motivo, dell'utente al percorso indicato;
- g) le modalità ed i tempi di verifica e monitoraggio del percorso individuato.

Il “Patto di servizio” prevede che il percorso concordato con la persona in cerca di lavoro sia “formalizzato” attraverso la sottoscrizione di un impegno scritto e vincolante.

Tale percorso può individuare diverse azioni e strumenti a supporto della persona, con particolare attenzione alle specificità di genere, (differenziati e personalizzati sulle effettive caratteristiche ed esigenze dello stesso) quali proposte di inserimento lavorativo, uno o più colloqui di orientamento, proposte formative e di riqualificazione professionale.

L’individuazione di un operatore che svolge le funzioni di tutore individuale, inoltre, consente alla persona in cerca di lavoro di avere a disposizione un operatore ben identificato e disponibile ad “accompagnare” tutto il percorso di fruizione dei servizi.

Il tutore individuale è la figura di riferimento per la persona e può essere contattato dalla stessa in caso di necessità e in base a modalità e tempi concordati.

Al termine dell’erogazione dei servizi definiti, si determina la “chiusura del patto di servizio”; la persona, a seguito del percorso intrapreso, ha trovato una occupazione o ha incrementato le possibilità di inserimento lavorativo.

Entro 45 giorni dall’approvazione del presente atto, con successivo decreto del Direttore Generale, sentite la Commissione regionale per le politiche del lavoro e il Comitato istituzionale di coordinamento, si provvederà a definire lo schema di Patto di servizio e gli standard per la strutturazione del percorso del Patto stesso.

3. STATO DI DISOCCUPAZIONE

3.1 Lo stato di disoccupazione è determinato, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.c) del d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs.297/02, dal contestuale verificarsi nella persona in cerca di lavoro delle seguenti condizioni:

- a. essere privo di lavoro;
- b. essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
- c. essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività di ricerca attiva di lavoro, secondo le modalità definite con il servizio competente nel Patto di servizio.

3.2. La persona in cerca di lavoro comprova lo stato di disoccupazione con la presentazione presso il servizio competente operante nell’ambito della rete territoriale dei servizi, secondo le procedure operative fissate dalla Provincia di riferimento, e rendendo dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/00, attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

3.3. Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1991 n°223 non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell’art.3, co 1 d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs.297/02: operano infatti le specifiche disposizioni di accertamento della condizione di disoccupazione delle persone iscritte e di verifica della reale disponibilità. Analogamente, per gli iscritti nelle liste non percettori di indennità di mobilità anche ai sensi della L. 236/93 art.4, la richiesta di

iscrizione nelle liste di mobilità effettuata dalle persona vale come dichiarazione di disponibilità.

3.4. La verifica della permanenza dello stato di disoccupazione viene effettuata dai servizi competenti, secondo le procedure operative fissate dalla Provincia di riferimento, attraverso le seguenti modalità:

- a) l'acquisizione di comunicazioni periodiche da parte della persona in cerca di lavoro
- b) il rispetto delle misure concordate nel Patto di servizio;
- c) le comunicazioni obbligatorie poste a carico dei datori di lavoro
- d) le informazioni fornite dagli organi di vigilanza in modo autonomo o su richiesta del servizio competente.

3.5. L'acquisizione e la conservazione dello stato di disoccupazione opera nei confronti della persona che svolga attività lavorativa il cui reddito non superi il reddito minimo annuale escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali.

Per l'anno 2003 gli importi sono così determinati:

- redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati la soglia massima è fissata in € 7.500,00;
- redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni la soglia massima è fissata in € 4.500,00.

Nel caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di € 7.500,00 fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.

Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all'anno solare in corso ed è desunto da elementi oggettivi (es. buste paga, dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione). Spetta in ogni caso all'interessato/a dichiarare e dimostrare, qualora richiesto, al servizio competente, il mancato superamento del reddito minimo e comunicare ogni variazione del reddito che comporti il superamento dello stesso. Tale soglia di reddito non si applica ai Lavoratori socialmente utili ricompresi nei commi 2 e 3 dell'art.8 del d.lgs.468/97.

3.6. La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo non superiore a otto mesi ovvero quattro mesi se giovani, qualora non venga superata la soglia di reddito di € 7.500,00 non opera la sospensione dello stato di disoccupazione, ma si applica il criterio della conservazione.

3.7. La perdita dello stato di disoccupazione avviene in caso di mancato rispetto delle misure definite all'interno del Patto di servizio con il servizio competente.

In particolare causano la perdita dello stato di disoccupazione:

- a. mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio d'orientamento;
- b. mancata presentazione nei termini concordati, senza giustificato motivo, agli eventuali successivi colloqui;
- c. mancata adesione senza giustificato motivo ad iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo, alla formazione e/o alla riqualificazione proposta dai servizi competenti secondo le modalità concordate nel Patto di servizio;
- d. rifiuto di una congrua offerta di lavoro avente le seguenti caratteristiche:
 - lavoro a tempo pieno ed indeterminato oppure a tempo determinato ovvero temporaneo con durata del contratto a termine o della missione in entrambi i casi superiore a otto mesi o quattro mesi se si tratta di giovani;
 - distanza dal domicilio della persona in cerca di lavoro non superiore a 50 Km;
 - tempi di trasporto con mezzi pubblici non superiori a 60 minuti.

Eventuali deroghe alla distanza dal domicilio ed ai tempi di trasporto potranno essere decise dalle Province, in relazione a specificità territoriali, sentita la Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

Ai fini della determinazione della congruità dell'offerta, il servizio competente terrà conto della compatibilità alle disponibilità espresse dalla persona in cerca di lavoro nel percorso personalizzato definito con il Patto di servizio e, se disoccupata, dell'omogeneità delle esperienze lavorative in precedenza svolte.

Se la persona è inoccupata, il Servizio competente terrà conto della compatibilità alle disponibilità espresse dalla stessa nel Patto di servizio ed alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

La mancata presentazione alla convocazione del servizio competente ovvero il rifiuto di una congrua offerta di lavoro, ove giustificati da malattia, maternità obbligatoria e facoltativa e congedi parentali, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale non comportano la perdita dello stato di disoccupazione, a condizione di tempestiva e motivata comunicazione e immediata definizione, in caso di mancata presentazione a colloquio, di successivo incontro.

La perdita dello stato di disoccupazione conseguente alla mancata presentazione alla convocazione ovvero al rifiuto di una congrua offerta di lavoro, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità da parte della persona a rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, anche a seguito di trasferimento del domicilio, per un periodo rispettivamente pari a due e quattro mesi.

Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e conserva l'anzianità precedentemente maturata.

- 3.8. Ai fini di quanto previsto dall'art.5, co.1 del d.lgs. 181/00 come modificato dal d.lgs.297/02, la sospensione dal lavoro dei dipendenti delle imprese appartenenti a settori esclusi da trattamenti di integrazione salariale ordinaria è assimilata allo stato di disoccupazione. In tale circostanza non si applicano i precedenti punti.

4. AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Lo speciale regime giuridico disciplinato dall'art.16 della l. 28 febbraio 1987 n° 56, è stato mantenuto - pur con parziali modifiche - dal d.lgs 181/00 come modificato dal d.lgs.297/02; in particolare viene abolito il sistema delle liste e delle connesse procedure di attribuzione del punteggio mentre rimangono in vigore sia il criterio della selezione pubblica che quello dell'accesso limitato ai livelli retributivo funzionale per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo. Tali criteri costituiscono vincolo per le Regioni nella ridefinizione e razionalizzazione delle procedure del collocamento ordinario e obbligatorio. In particolare, la Regione provvederà a ridisciplinare le procedure di tale istituto anche alla luce dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza Unificata il 10/12/03 in ordine alla possibilità per le Regioni di definire autonomamente le procedure di accesso alla Pubblica Amministrazione e di individuare i parametri di selezione.

Considerato che lo stato applicativo dell'art.16 della legge 56/87 ha determinato indirizzi omogenei riguardo la competenza territoriale, la formazione delle graduatorie e la gestione delle procedure di avviamento, si rende necessario rinviare a successivo provvedimento da assumersi entro 45 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi l'approvazione della futura disciplina.

Nelle more necessarie all'adozione di tale nuova disciplina, in via transitoria, le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni vengono individuate tra gli iscritti all'elenco anagrafico che si presentano presso il Centro per l'impiego il giorno prefissato per l'avviamento, con precedenza per coloro che risultino inseriti nella graduatoria ex art. 16 L. n. 56/87 attualmente in vigore e definita in base alla previgente normativa.

La Regione e le Province provvederanno ad effettuare un'ideonea ed efficace informativa in ordine alla presente disposizione.

5. RACCORDO CON LA LEGGE 68/99

La condizione di soggetto non impegnato in attività lavorativa e come tale non percettore di reddito, richiesta dalla legislazione vigente per la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali a soggetti disabili, è soddisfatta dall'iscrizione del disabile stesso nell'elenco speciale di cui all'art.8 della legge 68/99 espressamente sottratto alla soppressione operata dal d.lgs 181/00 come modificato dal d.lgs.297/02.

Come definito nel già citato accordo della Conferenza Unificata, nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione è previsto, in via provvisoria che per i disabili, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99. Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

6. INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO DI CUI AL D.P.R.442/00

6.1. Elenco anagrafico e sua attivazione

Dal 29 luglio 2003 si è avviata l'erogazione obbligatoria dei servizi per il lavoro prevista dal d.lgs. 181/00 come modificato dal d.lgs.297/02: a tale data i Centri per l'impiego hanno rilevato le disponibilità ai servizi (autocertificate ex d.p.r.445/00) dei lavoratori da inserire nell'elenco anagrafico istituito dal d.p.r. 442/00.

Con l'avvenuta soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, i lavoratori già ricompresi in tali liste devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, previsto dal citato D.P.R. 442/00.

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria.

Hanno titolo, pertanto, ad essere inserite in tale elenco tutte le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro che a prescindere dalla propria condizione e posizione professionale intendono avvalersi dei servizi per l'impiego ed in particolare che siano:

- persone inoccupate in cerca di lavoro;
- persone disoccupate in cerca di lavoro;
- persone occupate in cerca di altro lavoro.

6.2. Gestione dell'elenco anagrafico

L'elenco anagrafico viene gestito dai servizi provinciali presso cui il lavoratore ha dichiarato domicilio con tecnologie informatiche e modalità organizzative omogenee tali da costituire una banca dati funzionale a livello regionale e nazionale. In attesa della realizzazione dei sistemi informativi provinciali e del sistema regionale di accesso integrato ai servizi per il lavoro, i centri per l'impiego inseriscono d'ufficio nell'elenco anagrafico i dati relativi alle persone dei quali il servizio stesso sia già in possesso e precisamente:

- tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste di collocamento (ad eccezione dei lavoratori che avevano trasferito l'iscrizione presso un Centro per l'Impiego senza disporre di domicilio)
- informazioni provenienti dalle liste speciali e precisamente:
 - lista regionale di mobilità (art.6 legge 223/91)
 - lista lavoratori dello spettacolo (art.1 d.p.r. 2053/63)
 - lista lavoratori disabili (art.8 legge 68/99)
- ovvero per le quali riceva le seguenti comunicazioni:
 - comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati, enti pubblici e dai soggetti autorizzati e/o accreditati ai sensi del d.lgs. 276/03;

- comunicazioni delle scuole relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 257/2000;
- comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali od assistenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro.

Ai fini ed agli effetti del d.lgs.181/00 come modificato dal D.Lgs. 297/02, le Province sono titolari del trattamento dei dati personali.

L'utilizzo dei dati nonché l'accesso agli stessi dell'elenco anagrafico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 del D.P.R. 442/00 nonché della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

L'inserimento nell'elenco anagrafico avviene mediante la presentazione dell'utente disoccupato, inoccupato alla ricerca di lavoro o occupato alla ricerca di altra occupazione presso il servizio territorialmente competente rispetto al domicilio autocertificato del lavoratore.

Il Servizio competente provvede alla compilazione della scheda anagrafica con le modalità di cui ai DD.MM. del 30/5/01 secondo le denominazioni ed il sistema di codificazione previste dai citati decreti, salvo ulteriori futuri adeguamenti da definire unitamente allo sviluppo dei sistemi informativi provinciali e regionali.

Qualora il lavoratore si dichiari immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, i servizi competenti avviano le procedure per la compilazione della scheda professionale e la rilevazione delle disponibilità.

L'assenza di disponibilità comporta la non obbligatorietà di erogazione dei servizi previsti dal d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs. 297/02 salvo quanto di seguito indicato relativamente agli iscritti nelle liste di cui all'art.8 della l.68/99.

Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa rese secondo le originarie previsioni del d.lgs. n. 181/2000.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che hanno acquisito lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003 e coloro che hanno già reso la disponibilità hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/01/2003. Nel caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianità differenti, si terrà conto di quella più favorevole alla persona in stato di disoccupazione.

Fino alla realizzazione del sistema informativo provinciale e regionale, in caso di trasferimento del domicilio che comporti per l'utente il doversi rivolgere ad altro servizio competente, quest'ultimo dovrà richiedere al servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento e lo stesso dovrà nel contempo fornire opportuna comunicazione al/ai Centri per l'impiego interessato/i.

In ogni caso è opportuno prevedere l'utilizzo di un unico strumento anche di carattere informatico per registrare le competenze formative e professionali.

6.3. Cancellazione dall'elenco Anagrafico

Le persone inserite nell'elenco anagrafico rimangono inserite per tutta la durata della vita lavorativa salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne comporta la cancellazione:

- richiesta di cancellazione da parte della persona interessata;
- decesso del lavoratore;
- raggiungimento dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia, ad esclusione dei lavoratori che presentano ai servizi competenti specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- scadenza del permesso di soggiorno o decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla perdita del lavoro, anche per dimissioni, fino alla scadenza del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.

6.4. I lavoratori non comunitari

Il d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n. 189, all'art. 2 co. 2 e 3, stabilisce che:

"Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Ne deriva che al lavoratore straniero non comunitario, se in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico anche se occupato in cerca di altra occupazione e potrà, altresì, rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 181/2000, una volta perduto il lavoro.

Pertanto, al lavoratore non comunitario che chiede di essere inserito nell'elenco anagrafico, dovrà essere redatta la scheda anagrafica nella quale dovrà essere indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno e la tipologia.

Qualora il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, potrà essere iscritto nell'elenco anagrafico per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e

comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi, come disposto ai sensi dell'art. 22, co. 11 del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

L'inserimento nell'elenco anagrafico è, altresì, consentito alle persone non comunitarie, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione secondo il disposto dell'art. 14, comma 4, D.P.R. n.394/99: "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore".

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi successivi dalla data in cui lo straniero perda il lavoro, anche per dimissioni fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

In caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, i Centri per l'Impiego ritengono valida la copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

In riferimento all'Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 si ritiene che comprenda tutti i lavoratori indistintamente considerati e quindi anche i cittadini non comunitari purchè in possesso dei requisiti previsti.

7. PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

La Regione, in applicazione al co.3 dell'art.6 del d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs.297/02, definisce linee di politiche attive del lavoro per il sostegno di particolari categorie di persone a rischio di esclusione sociale per il loro inserimento lavorativo, concordando programmi di attuazione con le Province.

8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

La Regione, a supporto dell'informativa effettuata dalle Province nell'ambito dei propri compiti istituzionali, s'impegna - attraverso propri idonei strumenti - ad effettuare periodiche informative ai cittadini lombardi circa le opportunità e la gamma dei servizi messi a disposizione dei disoccupati nonché le innovazioni attinenti allo "status di disoccupato", intervenute a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.181/00 come modificato dal d.lgs. 297/02.